

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **349/1998** (ECLI:IT:COST:1998:349)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Camera di Consiglio del **11/03/1998**; Decisione del **28/09/1998**

Deposito del **09/10/1998**; Pubblicazione in G. U. **14/10/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24185**

Atti decisi:

N. 349

SENTENZA 28 SETTEMBRE-9 OTTOBRE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Fella ed altra contro il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna ed altro, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 (pervenuta il 22 agosto 1997) nel corso di un giudizio per l'annullamento del decreto con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento, emanato in Brasile, di adozione di due fratelli minori, perché l'età di uno dei coniugi adottanti non superava di almeno diciotto anni quella degli adottandi, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non consente di derogare al divario minimo di età di diciotto anni tra adottanti e adottandi, quando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, la deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.

La Corte di cassazione precisa, ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, comprendendo tra i requisiti generali per l'adozione il divario di età minimo e massimo che deve sussistere tra adottanti ed adottandi, trova applicazione nella fase della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione (art. 32), quando, come nel caso in esame, la generica dichiarazione di idoneità degli adottanti viene messa a raffronto con il minore da adottare; questa valutazione non può essere compiuta nella fase della preliminare dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale (art. 30), nella quale non è stato ancora individuato il minore al quale rapportare la differenza di età.

Nel merito, il giudice rimettente ricorda la giurisprudenza costituzionale che ha portato al superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative relative alla differenza di età tra coniugi adottanti e minore adottando. In base al criterio di individuazione della famiglia adottiva più idonea, in concreto, a soddisfare le particolari esigenze e gli interessi del minore (sentenze n. 11 del 1981 e n. 197 del 1986), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il divario di età legislativamente previsto non può essere così assoluto da non consentire una ragionevole deroga, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, quando essa sia necessaria per affermare interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza è rimessa al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del 1992). Nella medesima prospettiva è stata anche dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 44 del 1990) la norma che non consentiva al giudice di ridurre il divario minimo di diciotto anni tra adottante e adottando previsto per l'adozione in casi particolari (art. 44 della legge n. 184 del 1983), quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, come nel caso di adozione del figlio dell'altro coniuge.

L'assoluta rigidità del divario massimo di età, previsto dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 (da applicare anche all'adozione internazionale per il richiamo che ne fa l'art. 30 della stessa legge), è stata superata con la dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione (sentenza n. 148 del 1992). La stessa disposizione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996).

Ad avviso della Corte di cassazione, i medesimi principi devono trovare applicazione non

solo con riguardo al divario massimo di età che deve sussistere tra adottanti e adottandi, ma anche a quello minimo, giacché altrimenti verrebbero messi in pericolo, senza alcuna giustificazione, preminenti valori costituzionali ed in particolare il diritto (tutelato dagli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 Cost.) del minore in situazione di abbandono di essere inserito in una famiglia sostitutiva in concreto adeguata, purché si rimanga nella differenza di età che può solitamente intercorrere tra genitori e figli. In proposito la Corte di cassazione ricorda che il legislatore ha stabilito l'età minima per il riconoscimento dei figli naturali a sedici anni (art. 250, ultimo comma, cod. civ.), ed ha anche previsto il caso del genitore naturale che non ha compiuto tale età, disponendo che la procedura per dichiarare lo stato di adottabilità del nato, non risultando genitori naturali, sia rinviata sino al compimento, appunto, del sedicesimo anno da parte del genitore infrasedicenne che potrà solo allora provvedere al riconoscimento (art. 11, terzo comma, della legge n. 184 del 1983).

Il giudice rimettente ritiene, ancora quanto alla rilevanza della questione, che la famiglia dei ricorrenti, disponibile ad accogliere due fratelli non in tenera età, sarebbe particolarmente idonea all'adozione e che si dovrebbe procedere all'accertamento, impedito dalla disposizione denunciata, che quella famiglia sia la sola in grado di soddisfare il diritto dei minori ad una famiglia sostitutiva.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina del divario di età minimo che deve intercorrere tra coniugi adottanti e minori da adottare. La Corte di cassazione ritiene che l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - stabilendo tra le disposizioni generali che disciplinano l'adozione dei minori, da applicare anche all'adozione di minori stranieri in forza dell'art. 30 della stessa legge, che l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando - sia in contrasto con gli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente di derogare a tale divario minimo di età, quando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.

2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

In rispondenza a principi che ispirano tanto la Costituzione quanto le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti del fanciullo (convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) o ne stabiliscono la protezione in caso di adozione (convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357; convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993), la legge n. 184 del 1983, nel delineare gli istituti dell'affidamento e dell'adozione, riafferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale. Solo quando ciò non sia possibile e, a causa della situazione di abbandono, non si possa prevedere il reinserimento nella famiglia di origine, l'interesse del minore alla formazione della propria personalità, nel contesto di un ambiente familiare stabile ed armonioso e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono propri, può essere soddisfatto mediante l'adozione da parte di una famiglia che sostituisca quella di origine. In tal caso si viene a determinare un legame di filiazione legale tra il minore e gli adottanti, i quali, con l'accoglienza nella loro famiglia, assumono i doveri e le potestà proprie dei genitori. In questa prospettiva la differenza di età tra gli adottanti ed il minore, contenuta in limiti non dissimili da quella che ordinariamente intercorre tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori), non costituisce un elemento accidentale ed accessorio

dell'idoneità ad adottare da parte della famiglia di accoglienza, ma è piuttosto un elemento essenziale perché si possa soddisfare l'interesse del minore ad avere genitori adottivi che sostituiscano, con il definitivo inserimento nel loro contesto familiare, quelli naturali. Ciò vale per il divario massimo di età, ma anche, anzi con maggiore evidenza, per quello minimo richiesto perché tra adottanti ed adottato si costituisca un rapporto tra genitori e figlio, con caratteristiche non dissimili da quelle del rapporto naturale.

Il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli è propria, ha determinato tale divario di età, fissandolo nel minimo in diciotto e nel massimo in quaranta anni. Questa regola, stabilita in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante, non è stata posta in discussione allorché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assoluta rigidità della previsione del divario di età, che non consentiva alcuna eccezione, anche quando l'inserimento in quella specifica famiglia adottiva - e non soltanto il generico interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, che può essere diversamente soddisfatto - fosse il solo che consentisse di salvaguardare interessi, sempre attinenti al minore, i quali trovano radicamento e protezione nella Costituzione.

In continuità con gli orientamenti già espressi per il superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative relative alla differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando (sentenze nn. 183 del 1988, 44 del 1990, 148 del 1992), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996).

Le valutazioni già espresse dalla Corte per il divario massimo di età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983. L'analoga norma, enunciata dall'art. 44 della stessa legge con riferimento all'adozione in casi particolari, che peraltro ha effetti in parte diversi rispetto all'adozione legittimante, è stata dichiarata in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre il divario di età di diciotto anni, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990).

Anche per l'adozione legittimante si deve affermare che il divario minimo di età tra adottanti e adottati, così come già quello massimo, possa essere eccezionalmente superato, nell'esclusivo interesse del minore, quando dalla mancata adozione gli deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile. L'accertamento, da compiersi con il massimo rigore, di tale situazione e dell'interesse del minore è rimesso, in concreto, al giudice, cui compete anche ponderare il maggior rilievo che presenta il superamento del divario di età, stabilito come regola, quando esso, riguardando quello minimo, viene ad incidere sulla maturità richiesta per assumere le funzioni di genitore. In questa prospettiva non mancano, del resto, nell'ordinamento parametri di giudizio, desumibili anche dalla disciplina comune relativa all'età necessaria per contrarre matrimonio e per il riconoscimento dei figli naturali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non

prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.